



*Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
DIREZIONE GENERALE

A TUTTI GLI UMC DELLA DGT NE

AL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO TRASPORTI – NAVIGAZIONE SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI
SIG. CAPO DIPARTIMENTO
DR. ING. AMEDEO FUMERO
dt.segr@mit.gov.it

AL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI,
STATISTICI E LA COMUNICAZIONE - DIVISIONE 3
redazione.internet@mit.gov.it

e p.c.

AI RESPONSABILI REGIONALI UNASCA
PER IL VENETO, L'EMILIA ROMAGNE E LE MARCHE

AI RESPONSABILI REGIONALI CONFARCA PER IL
VENETO, L'EMILIA ROMAGNA E LE MARCHE

OGGETTO: Disposizioni operative in materia di esame patente B.

Le disposizioni che seguono vengono assunte, innanzi tutto, al fine di allineare ed uniformare, per quanto possibile, le condotte dei vari esaminatori operanti presso gli UMC e le Sezioni della DGT NE in occasione degli esami di guida per il conseguimento delle patenti B. Al riguardo, sono infatti pervenute dall'utenza alcune segnalazioni che rendono opportuno ricordare la condotta corretta da tenere in tali occasioni.

Le presenti disposizioni si annoverano inoltre nell'alveo delle indicazioni operative volte, da un lato, a garantire trasparenza all'azione amministrativa, dall'altro, a prevenire potenziali fenomeni di corruzione, il cui rischio è presente anche nelle attività istituzionali in esame.

Ciò premesso, si invitano i Direttori in indirizzo ad informare tutti gli esaminatori in servizio presso gli UMC e Sezioni di propria competenza in ordine alla necessità di rispettare le indicazioni che seguono.

1. Come da precedenti disposizioni impartite, vi è l'obbligo per gli esaminatori di indossare durante gli esami di guida il cartellino identificativo, ciò consentirà all'utenza, professionale e non, di avere immediata contezza del nominativo dell'esaminatore.
2. Sebbene possa sembrare superfluo, i candidati, così come tutti gli utenti di un Ufficio di Motorizzazione, andranno accolti con cortesia, illustrando ai medesimi brevemente, ma in modo chiaro, le varie fasi di svolgimento dell'esame. In tale contesto è necessario mostrare disponibilità e fornire a chi lo richieda i chiarimenti opportuni. Il comportamento che precede, oltre ad evidenziare bene i diversi ruoli dei soggetti coinvolti (esaminatore e candidati), è anche utile ad instaurare sia un clima sereno per lo svolgimento della prova, che un rapporto di fiducia nell'istituzione deputata a rilasciare il titolo abilitativo alla guida.

3. Nello svolgimento degli esami gli esaminatori devono confrontarsi esclusivamente con il candidato, evitando di interloquire con soggetti terzi in merito alla preparazione dei candidati.
4. Nel corso dell'esame si raccomanda di non commentare gli eventuali errori dei candidati, è invece necessario prendere nota degli errori commessi, in modo da poterli, poi, comunicare al candidato una volta terminato l'esame, ove lo stesso abbia avuto esito negativo. Quanto precede certamente riduce la possibilità che si inneschino inutili polemiche nel corso della prova, al contempo limitando lo stress emotivo che la prova in corso fisiologicamente ingenera nei candidati.
5. Lungi dal dare per scontato l'esito eventualmente negativo dell'esame, ogni esaminatore, al termine della prova, avrà cura di spiegare al candidato tutti i motivi della riscontrata non idoneità, al fine di renderlo consapevole delle norme violate e della pericolosità per la sicurezza della condotta tenuta durante la prova d'esame.
6. Nel caso in cui, come in taluni casi segnalato, l'istruttore si intrometta eccessivamente, contestando oltre misura il giudizio espresso, l'esaminatore dovrà limitarsi a ricordare che il compito dell'istruttore, in fase di esame, è essenzialmente quello di accompagnatore pronto ad intervenire sui comandi del veicolo in caso di pericolo.
7. Gli esaminatori sono tenuti a seguire tutte le fasi dell'esame previste dalla normativa con la relativa propedeuticità, nonché al rispetto dei tempi minimi previsti per ciascun esame;
8. Al riguardo, si chiarisce che la prima fase dell'esame attiene alla verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura, effettuando una serie di operazioni da ultimo citate nella circolare ministeriale prot. 30480 del 12.12.2013. Poiché, nonostante i chiarimenti già intercorsi, sono pervenute lamentele da parte dell'utenza, si sottolinea al riguardo che tale fase non deve costituire *né un'integrazione, né un'estensione dell'esame di teoria* e, pertanto, si invitano tutti gli esaminatori a verificare, in tale fase, che il candidato *regoli il sedile nella corretta posizione, regoli gli specchietti retrovisori, le cinture di sicurezza, poggiatesta, sappia controllare la chiusura delle porte e sappia controllare o correttamente utilizzare almeno due dispositivi, scelti a caso tra l'elenco di cui al punto 4 della scheda valutativa allegata alla suddetta circolare*. In altre parole, gli esaminatori non dovranno effettuare al riguardo esami orali dei candidati, bensì, dovranno verificare la corretta effettuazione da parte del candidato di alcune operazioni pratiche e la conoscenza da parte del candidato dell'uso di alcuni dispositivi, fra tutti quelli espressamente riportati nella suddetta circolare.
9. Da ultimo, vi è l'obbligo di segnalare al Direttore di riferimento ed alle Autorità competenti eventuali fatti che si verifichino in corso d'esame i quali possano integrare ipotesi di reato, anche di natura corruttiva.

Le presenti disposizioni, che si invitano i Direttori in indirizzo a diramare opportunamente alle proprie Sezioni, hanno operatività immediata e saranno valevoli sino ad eventuali diverse indicazioni del Superiore Ministero, in attesa che siano attivati i corsi di aggiornamento periodico del personale esaminatore previsti dalla direttiva comunitaria in materia.

La presente viene parimenti inviata anche alla Divisione 3 della Direzione Generale dei Sistemi Informativi, Statistici e la Comunicazione in indirizzo (così come indicato nella missiva del Responsabile per la Trasparenza prot. 83 del 10.1.2014 e come successivamente specificato nella e-mail della Redazione Internet del 17.7.2014), al fine di ottenerne la tempestiva pubblicazione, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito ministeriale, alle sotto-sezioni "disposizioni generali" - "atti generali", in ottemperanza delle previsioni di cui all'artt. 8 e 12 del D.lgs. n. 33/2013.

A tale fine, si comunica che l'Ufficio richiedente la pubblicazione nel sito ministeriale è la DGT NE, diretta dallo Scrivente.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Giovanni Lanati